

ACCORDO TRA CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE E CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO PER L'INIZIATIVA "IL FILO

ROSSO TRA ARRIGO E LEONOR: ARRIGO BOITO ED ELEONORA DUSE NEL

CENTENARIO DELLA MORTE DELLA DIVINA"

Il Circolo cultura e stampa bellunese società cooperativa sociale" con sede in Belluno, Piazza

Mazzini 18, CF e PIVA 00736340258, in quest'atto rappresentata dal Legale rappresentante

Luigino Boito

e la Camera di commercio di Treviso-Belluno, con sede in Treviso, Piazza Borsa 3/b, C.F. e

P.IVA 04787880261, in quest'atto rappresentata dal dirigente dr. Francesco Rossato

PREMESSO CHE

- la crescita e il progresso economico-sociale di un territorio sono favoriti dall'azione sinergica

e coordinata delle istituzioni locali, delle categorie economiche e dei portatori di interessi

collettivi che contribuiscono concordemente a vario titolo alla realizzazione di progetti di

sviluppo locale, mettendo a disposizione risorse umane e strumentali, professionalità e

supporto economico diretto o indiretto, con indubbio vantaggio della comunità dei cittadini e

del tessuto imprenditoriale locale;

- la Camera di commercio in quanto ente rappresentativo di autogoverno del sistema

economico nella circoscrizione territoriale di riferimento, cura gli interessi generali delle

imprese, ne promuove lo sviluppo e ne valorizza le peculiarità, secondo i principi di

sussidiarietà e di complementarità rispetto alle istituzioni e ai soggetti pubblici e privati che

concorrono alla realizzazione della missione camerale;

- la Camera di commercio è da sempre parte attiva nella promozione delle imprese, delle

iniziative di "marketing territoriale", sostenendo le attività funzionali all'incentivazione della

conoscenza e della valorizzazione del territorio;

- il D.Lgs. 219/2016, a riforma della L. 580/1993 art. 2 (Compiti e funzioni), nel definire le

nuove funzioni istituzionali delle Camere di commercio, precisa che le attività e le azioni dell'Ente possono essere sviluppate in collaborazione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati attraverso lo strumento della convenzione/accordo e nel rispetto della vigente normativa europea, consentendo di finanziare le iniziative condivise e oggetto della stessa convenzione/accordo a condizione che sia rigorosamente rispettato il vincolo del cofinanziamento con oneri a carico delle controparti in misura non inferiore al 50%;

- la Camera di commercio di Treviso-Belluno, riprendendo anche in modo trasversale i propri obiettivi strategici come delineati nel programma pluriennale 2021-2026, intende valorizzare azioni che si sviluppino secondo le seguenti linee programmatiche: attrattività culturale e turistica del territorio, azioni di marketing territoriale; sviluppo economico sostenibile e valorizzazione delle produzioni; transizione ecologica, digitale e tecnologica; sostegno alla formazione e all'occupazione, in particolare di giovani e donne;

- il Circolo Cultura e Stampa Bellunese scs si occupa di curare con pluriennale esperienza stagioni teatrali, rassegne di teatro in lingua originale per le scuole, formazione per studenti, occupati e disoccupati, progetti Interreg e di ricerca, pubblicazioni ed eventi culturali;

- con nota del 5 marzo 2023 (prot. camerale n. 13907) la predetta società ha presentato una proposta di collaborazione, a valere sul "Bando camerale per l'attivazione di convenzioni e accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti e iniziative intersettoriali - Anno 2024" per l'iniziativa "IL FILO ROSSO TRA ARRIGO E LEONOR: ARRIGO BOITO ED ELEONORA DUSE NEL CENTENARIO DELLA MORTE DELLA DIVINA".

- con provvedimento n. [numero] del [data], la Giunta camerale ha approvato la proposta progettuale, come illustrata nel provvedimento medesimo, deliberando a sostegno della stessa l'importo massimo di € ..... (....mila/00), disponendo di procedere per la formalizzazione della collaborazione, ai sensi del Bando in argomento;

- le Parti convengono che l'iniziativa nel suo complesso con i contenuti e le attività proposte

sia in grado di garantire positivi effetti sullo sviluppo del territorio, oltre a sicuri ritorni di immagine, in particolare per le province di Treviso e Belluno;

- è volontà delle Parti che sottoscrivono la presente convenzione contribuire positivamente alla realizzazione delle iniziative in parola, mettendo a disposizione nello specifico, anche nel rispetto della vigente normativa italiana ed europea, le risorse economiche necessarie al suo compimento e atte a garantire il completo raggiungimento degli obiettivi prefissati, avendo sempre come fine ultimo la promozione del territorio e lo sviluppo economico, imprenditoriale, sociale della comunità di riferimento;

- il presente atto trova esplicito e diretto riferimento nei succitati "Bando per l'attivazione di convenzioni e accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti e di iniziative intersettoriali" - approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 159 del 06.12.2023 - e nella specifica deliberazione della Giunta camerale n. [numero] del [data].

- nel rispetto della normativa vigente e in particolare con riferimento all'art. 2 della L. 580/1993 come aggiornato dal D.Lgs. 219/2016 per la realizzazione delle iniziative oggetto si attinge alla formula del cofinanziamento per un importo che non potrà eccedere il 50% dei costi preventivati e ammessi e comunque fino al massimo dei limiti imposti per il raggiungimento del pareggio di bilancio delle iniziative stesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO si conviene quanto segue

#### **Art.1 – Premesse**

Le premesse motivano e sostanziano gli obiettivi e le finalità della presente collaborazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

#### **Art.2 – Finalità e impegni delle Parti**

Il Circolo cultura e stampa bellunese società cooperativa sociale e la Camera di commercio con la presente convenzione/accordo disciplinano il rapporto di collaborazione che si instaura per la realizzazione dell'iniziativa "IL FILO ROSSO TRA ARRIGO E LEONOR: ARRIGO

BOITO ED ELEONORA DUSE NEL CENTENARIO DELLA MORTE DELLA DIVINA”, secondo

quanto illustrato e approvato nel provvedimento della Giunta camerale n. [numero] del [data],

che si richiama integralmente ai fini e per gli effetti del presente atto.

Fermi restando i vincoli espressi in premessa, alle risorse economiche necessarie

all’attuazione dell’iniziativa sopra identificata, le Parti vi contribuiscono come segue:

- il Circolo cultura e stampa bellunese società cooperativa sociale con un importo almeno pari

a quello messo a disposizione dalla Camera di commercio, attingendo a risorse del proprio

bilancio che potranno essere acquisite anche ricorrendo a sponsorizzazioni e a contributi di

terzi sia pubblici che privati nel rispetto della normativa vigente;

- la Camera di Commercio con risorse proprie per un importo massimo di euro NNNNNNNN

(.....mila/00) omnicomprensivi da destinare esclusivamente alle iniziative in oggetto;

Pertanto:

1. Il Circolo cultura e stampa bellunese società cooperativa sociale si impegna a:

a) destinare risorse del proprio bilancio che potranno essere acquisite anche ricorrendo a

sponsorizzazioni e contributi di terzi nel rispetto delle norme vigenti per un importo almeno

pari a quello stanziato dalla Camera di commercio da destinare alle attività utili alla

realizzazione delle iniziative individuate nella presente convenzione;

b) garantire, secondo le modalità e le responsabilità di competenza la concreta attuazione

dell’iniziativa proposte e così descritta: “IL FILO ROSSO TRA ARRIGO E LEONOR: ARRIGO

BOITO ED ELEONORA DUSE NEL CENTENARIO DELLA MORTE DELLA DIVINA”,

facendosi carico di tutti gli aspetti organizzativi, operativi, gestionali e, in particolare, del

rapporto con altre amministrazioni ai fini dei servizi di ordine, sicurezza e salute pubblica,

tenendo indenne la Camera di commercio da qualsivoglia rivendicazione, pretesa

responsabilità, perdita, danno, vincolo, giudizio in merito alle iniziative stesse;

c) valorizzare la presenza e il sostegno della Camera di commercio di Treviso-Belluno

(«iniziativa realizzata/organizzata in collaborazione e con il contributo della Camera di commercio di Treviso-Belluno» o dizione equipollente da concordare con la Camera) in ogni utile circostanza, anche nelle azioni promo-pubblicitarie istituite per promuovere l'iniziativa in oggetto, dando visibilità esterna al supporto concesso dalla Camera di commercio con l'apposizione del logo istituzionale della Camera di commercio di Treviso-Belluno, secondo i criteri e i limiti fissati dal relativo manuale d'identità visiva adottato dall'Ente, in tutte le forme informative destinate alla comunicazione dell'iniziativa;

d) presentare nelle forme di legge ed entro 60 giorni dalla conclusione delle attività afferenti alle iniziative in parola una dettagliata relazione sulle attività svolte e la rendicontazione analitica delle spese sostenute; tale relazione dovrà contenere ogni utile notizia e indicatori quali-quantitativi in ordine ai risultati ottenuti, anche con riferimento alle modalità di visibilità date alla Camera di commercio;

2. La Camera di commercio di Treviso-Belluno si impegna a:

a) cofinanziare l'iniziativa in parola tramite lo stanziamento di € NNNNNNNN (.....mila/00) nei termini e nelle modalità espresse nella presente convenzione, fermo restando che la parte di spesa sulla quale verterà il contributo della Camera di commercio non potrà essere oggetto di altre contribuzioni pubbliche e/o private e neppure di altro finanziamento camerale, neppure indiretto;

b) assicurare la messa a disposizione a favore di Circolo cultura e stampa bellunese scs delle informazioni, dei dati e delle notizie in suo possesso in ragione delle proprie funzioni istituzionali;

c) garantire il proprio supporto per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, con particolare riferimento ai seguenti specifici aspetti:

- collaborazione nell'organizzazione della conferenza stampa di presentazione del progetto presso la sede bellunese dell'Ente ed eventualmente anche presso la sede trevigiana;

- collaborazione nell'organizzazione della conferenza della professoressa Maria Ida Biggi della

Fondazione Cini, eventualmente presso una delle sedi camerali;

- collaborazione nella promozione degli eventi in programma.

d) erogare l'importo succitato a completa conclusione delle iniziative oggetto della presente convenzione, previa verifica della documentazione trasmessa, del positivo esito degli obiettivi progettuali raggiunti e nel rispetto dei termini e prescrizioni di legge, in particolare dei limiti del cofinanziamento ai sensi dell'art. 2 L. 580/1993 aggiornato dal D.Lgs. 219/16.

3. Le parti convengono di garantire il miglior coordinamento delle azioni previste per la realizzazione del progetto, anche in via informale, secondo le disposizioni di cui alla presente convenzione.

### **Art. 3 – Termini e modalità della gestione delle risorse economiche**

1. Ai sensi del "Bando per l'attivazione di convenzioni e accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti e di iniziative intersettoriali" approvato con Deliberazione di Giunta n. 159 del 06.12.2023, il beneficiario, a conclusione delle iniziative oggetto della presente convenzione, dovrà presentare alla Camera di commercio apposita richiesta di erogazione del beneficio, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, la quale deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) articolata relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sullo svolgimento dell'iniziativa (tempi e modalità di realizzo, tipologia degli interventi, ecc.), sui risultati raggiunti e sui vantaggi conseguiti rispetto agli obiettivi concordati e all'interesse generale per l'economia locale e la comunità di riferimento;

b) copia dei materiali divulgativi cartacei e/o digitali dai quali risulti la presenza e il sostegno offerti all'iniziativa da parte della Camera di commercio di Treviso-Belluno;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi della normativa vigente e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:

- il rendiconto analitico di tutte le spese sostenute, con l'indicazione degli estremi dei documenti fiscalmente validi riferiti all'iniziativa (numero, data, soggetto emittente, importo) e delle entrate accertate e previste (evidenziazione di tutte le forme di finanziamento pubbliche e private a cui si è ricorsi, ivi compreso l'autofinanziamento);

- dichiarazione ai fini fiscali del trattamento IVA e delle ritenute di legge a cui è assoggettato il beneficiario;

- coordinate bancarie del beneficiario ai fini dell'erogazione del contributo;

d) copia dei documenti di spesa fiscalmente validi, ciascuno dei quali provvisto dell'indicazione del CUP cumulativo I88J23000290003, a pena di inammissibilità dello stesso ai sensi del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito in Legge n. 41/2023, per un importo almeno pari al doppio di quello messo a disposizione della Camera di commercio da cui risulti l'imputazione diretta e univoca delle spese al soggetto beneficiario e all'iniziativa in parola.

2. Premesso che il presente modulo collaborativo interviene con movimenti finanziari che si configurano come mero ristoro delle spese effettivamente sostenute, ovvero dei costi effettivi imputabili all'idea progettuale condivisa comprovati attraverso regolari documenti contabili e fiscali, l'Ente camerale interverrà a sostegno delle spese effettivamente previste e di esclusiva natura promozionale e di beneficio diretto per il territorio.

#### **Art. 4 – Durata della convenzione e controversie**

La presente convenzione ha validità tra le Parti a partire dalla sottoscrizione dello stesso ed esclusivamente fino a completa ultimazione dell'iniziativa in parola.

Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e interpretazione della presente convenzione, che non si possa comporre in via bonaria, è demandata al Foro di Treviso.

#### **Art. 5 – Norme finali e oneri**

Le Parti danno atto e convengono che con la presente convenzione non si concretizza la

concessione da parte della Camera di Commercio di aiuti di Stato ai sensi della normativa comunitaria in materia, trattandosi di iniziative destinate al beneficio complessivo della collettività e allo sviluppo generale del sistema economico di riferimento, senza che le erogazioni previste siano in alcun modo destinate a beneficio diretto e indiretto di imprese individuate e individuabili. Le informazioni e gli atti inerenti la presente convenzione verranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, con particolare riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

Le parti convengono che la Camera di commercio ha facoltà di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, in particolare per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali è stata definita la collaborazione e l'effettivo pagamento delle fatture di cui non viene richiesta la quietanza in sede di rendicontazione, nonché il rispetto di ogni altra previsione del bando e/o di legge.

Il presente accordo viene redatto su carta uso bollo e la relativa imposta di bollo (art. 2, comma 1, DPR 642/72) grava sul Circolo Cultura e stampa bellunese società cooperativa sociale e sarà assolta, con diritto di rivalsa, in modo virtuale dalla Camera di commercio (autorizzazione Agenzia delle Entrate AGEDRVEN n. 0021061 del 28.4.2016).

La presente è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2. Del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Circolo Cultura e stampa bellunese società cooperativa sociale – Luigino Boito

Camera di commercio di Treviso-Belluno – Francesco Rossato